



COMUNE DI CAPO DI PONTE

PROVINCIA DI BRESCIA



Copia



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di * convocazione - seduta pubblica

Deliberazione n. 42

Del 23/12/2025

Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2040.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTANELLI IDA - Sindaca	Sì
2. PAROLINI GIOVANNI - Consigliere	Giust.
3. CANTALUPPI OMAR - Vice Sindaco	Sì
4. ANGELI MARIANNA - Consigliere	Sì
5. MARTINAZZOLI PAOLO - Consigliere	Sì
6. SERRA VALENTINA - Consigliere	Sì
7. CATTANE ELEONORA - Consigliere	Giust.
8. NOVEMBRE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
9. APOLONE VIVIANA - Consigliere	Giust.
10. SGABUSSI DANIELE FRANCESCO - Consigliere	Sì
11. GHETTI ANDREA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, **DR. PAOLO SCELLI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOTTANELLI IDA, nella qualità di Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2040.

Illustra l'argomento il Vice Sindaco affermando di aver partecipato al tavolo di lavoro che è stato istituito con la finalità di giungere alla razionalizzazione del servizio integrato dei rifiuti urbani. Fino ad oggi il servizio è stato gestito in house dalla società Valle Camonica Servizi s.r.l. e continuerà ad esserlo, in autoproduzione di servizi, essendo il Comune di Capo di Ponte socio della società, insieme ad altri 40 comuni.

La razionalizzazione del servizio si è resa necessaria a seguito di una serie di criticità riscontrate nel corso dell'attuale gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani. In particolare il servizio ambiente in Valle Camonica è caratterizzato da una serie di servizi e di calendari frastagliati dall'Alta Valle sino alla Bassa Valle, per cui vi sono comuni che raccolgono rifiuti con una frequenza più o meno ampia, qualche comune ha in gestione il verde ed altri non lo hanno, questa situazione ha determinato nel tempo una diseconomia.

Il tavolo di lavoro si è formato per pensare ad un servizio standard che fosse uguale per tutti, creando quindi delle economie di scala. La gestazione è stata lunga, la settimana scorsa il servizio è stato presentato con alcune novità che sono già a conoscenza dei cittadini in quanto il calendario delle nuove raccolte è stato sostanzialmente diffuso.

Le novità sono di facile comprensione, la raccolta della carta diventa settimanale e non bisettimanale, il secco verrà raccolto ogni quindici giorni come avveniva sino ad oggi, l'umido verrà raccolto due volte a settimana, per quanto concerne il vetro, l'alluminio e la plastica la raccolta avverrà con cadenza settimanale e non più bisettimanale.

Afferma il Vice Sindaco che la novità rilevante è rappresentata dalla raccolta del verde, è stato il passaggio più importante e più discusso all'interno del tavolo di lavoro in quanto l'intenzione era quella di addebitare i costi di un servizio molto costoso a carico di quei cittadini che usufruiscono di quel servizio, perché ad oggi, così come viene spalmato il costo della Tari, anche il cittadino che non ha alcun conferimento di verde, per cui non è proprietario di giardini, di orti, di siepi ed altro, aveva a proprio carico una quota del servizio di raccolta rifiuti.

Pertanto la proposta che è stata formulata dalla Società e condivisa dal tavolo di lavoro è stata quella di indirizzare e riallocare i costi del servizio su quei soggetti che ne usufruiscono del servizio.

La scelta è stata quella di eliminare i cestoni del verde che hanno un costo notevole per il Comune, tenuto conto che alcuni Comuni i cestoni non li avevano e non era necessariamente quella la soluzione più corretta. Non avremo più quel costo, ma si avrà la possibilità per il cittadino di ottenere in comodato un contenitore di lt. 240 che costerà, per chi lo sceglierà, euro 30 l'anno e garantirà un ritiro settimanale del verde, dopo di che, per chi avrà la necessità di conferire maggiori quantità di verde, sarà sempre attiva l'isola ecologica alla quale il singolo potrà accedere autonomamente, avendo i mezzi per portare il verde oppure vi sarà il servizio su richiesta, per cui Valle Camonica Servizi attiverà un servizio di ritiro a domicilio del verde secondo le quantità che il privato di volta in volta dichiarerà di avere la necessità di essere ritirate e portate all'isola

ecologica. Quest'ultimo passaggio è quello che necessita ancora di qualche aggiustamento che entrerà a regime nella prossima primavera, mentre il calendario delle raccolte entrerà in vigore dal prossimo mese di gennaio. Il costo del servizio su richieste puntuali deve avere ancora una sua definizione particolareggiata nei costi. Abbiamo avuto queste indicazioni dalla Società con anche la richiesta di essere quanto meno non troppo esaustivi, non per una volontà deficiente quanto piuttosto perché Valle Camonica Servizi sarà promotrice di una campagna pubblicitaria che intende fare in maniera uniforme su tutto il territorio della Valle Camonica.

Quindi, prosegue il Vice Sindaco, qualsiasi dubbio o necessità che il cittadino dovesse avere rispetto alle novità che entreranno presto in vigore verrà dipanata dalla campagna pubblicitaria che ci hanno assicurato essere molto incisiva, nella direzione di un'educazione ambientale nei confronti dei cittadini, affinché il servizio venga visto come un servizio a favore della cittadinanza, ma affinché ci si accorga che il vero risparmio su questo tipo di servizio non è tanto il differenziare, cosa comunque necessaria in quanto diversamente saremmo in infrazione, quanto piuttosto capire che il vero risparmio consiste nel produrre meno rifiuti.

I dati che sono stati forniti parlano di una Valle Camonica che è sì riciclona, ma vengono prodotti tantissimi rifiuti.

Interviene il consigliere di minoranza Sgabussi Daniele Francesco chiedendo una precisazione su quello che ha affermato il Vice Sindaco, ovvero sul discorso del verde che verrà ripartito sui proprietari di terreni, di giardini etc. ma verrà ripartito il discorso della raccolta dei bidoni di 240 litri?

Interviene il Vice Sindaco affermando che l'unico costo sarà l'acquisto del bidone pari ad euro 30. Precisa il Vice Sindaco che si parla di un costo astratto, nel senso che il proprietario di terreni, di giardini, di orti etc. o chi avrà necessità di conferire il verde sarà lui a valutare il costo che dovrà sostenere. Con il costo di euro 30 il cittadino ottiene la garanzia che tutte le settimane per tutto l'anno verrà effettuata la raccolta del verde. Diversamente, se il cittadino non vuole il bidone e preferisce ogni due mesi tagliare le siepi, sfalcare il prato e far venire un servizio a domicilio, in questo caso il cittadino si assume l'onere di pagare il servizio ma in questo momento non si è in grado di sapere a quanto ammonterà il costo in quanto questo dettaglio non è stato ancora fornito.

Interviene il consigliere Sgabussi sostenendo di ritenere lunghissima la durata di quindici anni, dal 2026 al 2040, del contratto di servizio integrato di raccolta rifiuti oggetto di affidamento alla società Valle Camonica Servizi, tenuto conto del forte malcontento che si registra nella popolazione per le modalità di raccolta, per gli orari di raccolta, oltre al discorso del costo e della durata del servizio.

Il consigliere ripete, a costo di essere noioso, il discorso che dovrebbe esserci una riduzione del costo del servizio in relazione alla raccolta differenziata praticata, che non abbiamo mai visto, considerato che siamo tra i comuni più ricicloni, anche il fatto di ripartire alcuni costi. Quello che è stato sino ad oggi la ripartizione di alcuni costi di raccolta su tutta la popolazione, non sembra al consigliere Sgabussi corretto, tenuto conto che la raccolta differenziata viene effettuata, aggiunge il consigliere anche la marginalità per il riciclo, sappiamo che i rifiuti non vengono portati tutti all'inceneritore, ma vengono comunque rivenduti e c'è un margine di guadagno. Questa marginalità non determina nessun tipo di ritorno ai cittadini, prosegue il consigliere Sgabussi, finendo per restare in capo esclusivamente alla Società che effettua il servizio. Il consigliere

chiede infine come mai la raccolta dei rifiuti delle manifestazioni resta a carico del Comune e non di coloro che organizzano le manifestazioni?

Interviene la Sindaca affermando, in merito alla durata del servizio, che gli investimenti che effettua la società Valle Camonica Servizi, come per qualsiasi altro soggetto gestore, sono talmente alti ed impegnativi che devono avere un tempo di ammortamento di un certo periodo che nel nostro caso sono di quindici anni. Sul tema del risparmio la Sindaca ritiene che sia stato il tema più dibattuto, comprende il punto di vista del consigliere Sgabussi, in questi giorni da Valle Camonica Servizi abbiamo ricevuto un risparmio di euro 6.000 per il comune di Capo di Ponte per il conferimento dei rifiuti materiali e per il maggior guadagno derivante dal conferimento dei materiali, per cui non tutti i materiali sono destinati all'inceneritore, è ovvio che per il singolo cittadino l'importo di euro 6.000 spalmato su n. 1.500 utenze non viene percepito.

Aspettiamo, e qui la Sindaca accoglie la sollecitazione del consigliere Sgabussi, quando definiremo le tariffe, perché insieme a Valle Camonica Servizi vogliamo vedere il fatto che la raccolta del verde adesso non sia più spalmata su tutti gli utenti, ma sia solo su chi vuole il servizio ed ha necessità di ritirare il verde, questo potrebbe portare un risparmio per ogni singola famiglia, anche se non saranno importantissimi, ma quello che il consigliere Sgabussi afferma, ovvero che vi sia ogni anno un segnale di un efficientamento anche dal punto di vista economico, crede la Sindaca che sia corretto.

Riguardo alle manifestazioni organizzate sul territorio dalle Associazioni, la Sindaca afferma che si tratta di una scelta del Comune quella che, quando viene concesso il patrocinio alle Associazioni che svolgono attività sul nostro territorio di animazione ed aggregazione sociale, di turismo, il Comune sostenga i costi della raccolta rifiuti relativa alle manifestazioni svolte. L'importante è che questi costi abbiano una loro allocazione e quindi non vengano ripartiti sui cittadini nella bolletta e l'istruttore dell'Ufficio Tributi aveva esattamente questo compito di dividere i costi, diventano pertanto una specie di contributo alle Associazioni, ma non entrano nel conto delle spese che vengono pagate dai cittadini nella bolletta Tari.

Interviene il consigliere capogruppo di minoranza Ghetti Andrea sostenendo che quindi ad oggi non si sa quanto sarà il risparmio togliendo i cassoni del verde.

Interviene la Sindaca sostenendo che una previsione è stata fatta, il problema è tradurre quel risparmio in bollettazione, sul totale la società Valle Camonica Servizi prevede di risparmiare togliendo i cassoni.

Interviene il consigliere Ghetti chiedendo se si conosce indicativamente la cifra di risparmio che riguarda il nostro comune.

Interviene il Vice Sindaco affermando che l'importo di euro 30 oltre Iva non basta per garantire un servizio efficiente.

Interviene il consigliere Ghetti affermando che, al di là che i 30 euro non bastano, i cassoni costano circa euro 800 l'anno, un conto è avere quindici cassoni ed avere il camion che va in quindici posti, un conto è avere una persona/due che deve comunque girare tutto il paese e quindi è un costo di servizio.

Interviene la Sindaca affermando che abbiamo il calcolo puntuale da parte della società, in realtà il problema è rappresentato dal fatto che questo calcolo non può essere distribuito in bolletta

perché poi vi sarà un altro calcolo che invece determinerà il costo della raccolta del verde, in quanto l'importo di euro 30 del cassonetto non coprono il costo del passaggio, tra l'altro settimanale e non bisettimanale come si era previsto all'inizio. Abbiamo già una previsione di quello che potrebbe essere il risparmio per ogni singola famiglia, ma il Piano Economico Finanziario non lo abbiamo ancora composto, afferma la Sindaca. Quindi, conclude la Sindaca, di rimanere prudente in Consiglio e non ha intenzione di fornire ora dei numeri sul costo della raccolta del verde, il tema sarà ovviamente trattato quando si parlerà delle tariffe in Consiglio.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Sindaco e gli interventi della Sindaca e dei consiglieri di minoranza Ghetti Andrea e Sgabussi Daniele Francesco;

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale è titolare del servizio di igiene urbana qualificabile come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, ai sensi di quanto disposto dal combinato degli artt. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del D. Lgs. 201/2022;
- l'oggetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani è individuato dall'art. 183, c. 1, lett. n), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (c.d. Codice dell'ambiente), a mente del quale il servizio ricomprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- il servizio di igiene urbana relativo alla raccolta, trattamento di rifiuti urbani, gestione dei centri di raccolta rifiuti comunali, servizi accessori e strumentali all'igiene urbana è oggi gestito, per conto dei comuni soci, da VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. (C.F./P. IVA 02245000985), operatore economico avente natura in house, con cui il contratto di affidamento del servizio è scaduto il 31/12/2024 ed attualmente prorogato in attesa di nuovo affidamento;
- il Comune di CAPO DI PONTE risulta essere socio della società VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.;

Premesso inoltre che:

- con riferimento alla potestà di organizzazione ed affidamento della gestione dei servizi, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 198, comma 1, D.lgs. 152/2006, *“I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- alla luce dell'anzidetta disposizione, in assenza e nelle more dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali, la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata in senso favorevole alla permanenza, in capo ai singoli Comuni, della potestà di organizzare ed affidare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti (in tal senso: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 17.1.2014, n. 20; Consiglio di Stato, Sez. V, 30.6.2017, n. 3194; Consiglio di Stato, Sez. II, 7.3.2024, n. 2255; TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, 19.3.2024, n. 5452);
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 200, comma 7, D.lgs. 152/2006, *“Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici*

previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195”;

- con riferimento alla suddetta prerogativa, rimessa all'autonomia legislativa e pianificatoria delle regioni, a mezzo del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), il cui aggiornamento è stato approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. XI/6408, del 23 maggio 2022, la Regione Lombardia ha confermato il già adottato modello gestionale alternativo all'organizzazione per ATO, che sancisce *“la libertà lasciata ai Comuni di svolgere autonomamente o in maniera aggregata l'affidamento dei servizi di igiene urbana”* (cfr. par. 4.5.2);

Considerato che:

- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante *“Riordino della Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* ha introdotto una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali oltre che le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti;

- l'articolo 14 del citato Decreto Legislativo individua le diverse modalità di gestione di un servizio pubblico – incluso, pertanto, il servizio di igiene urbana - disponendo quanto segue:

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- *affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
- *limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 3”.

- secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 14, l'Ente affidante, una volta effettuata la scelta della modalità di gestione del servizio deve procedere con *“la redazione di un'apposita relazione nella quale sono evidenziate ... le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni”*;

Preso atto che la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, contempla una delle seguenti modalità di gestione dei servizi a rete e quindi del servizio di igiene urbana:

- a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;*
- b) *affidamento a società mista;*
- c) *affidamento a società in house;*

e che, la Relazione prevista dall'art. 14 è necessaria al fine di rappresentare le motivazioni e le ragioni della scelta della forma di affidamento preferita dall'Ente affidante;

Preso altresì atto che:

- il citato Decreto Legislativo prevede espressamente, tra i modelli gestori, anche l'istituto dell'*in house providing*, art. 14 comma 1, lett. b affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17), in alternativa agli altri modelli;
- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 le Pubbliche Amministrazioni possono organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice degli appalti e del diritto dell'Unione Europea;
- ai sensi del comma 2 del citato articolo *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche"*;

Acclarato che ai sensi della normativa vigente, qualora l'Ente opti per la gestione del servizio in house, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 secondo cui:

"1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

- *Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*
- *Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39."*

Dato atto che:

- con Protocollo n.5326 acquisito a sistema in data 22.10.2025 VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. società interamente pubblica partecipata da Comuni ed enti sovracomunali della Valle Camonica, e che si colloca tra i principali operatori del ciclo dei rifiuti in provincia di Brescia trasmetteva una proposta tecnico economica per l'affidamento in house del servizio di igiene urbana;
- l'amministrazione comunale ha ritenuto apprezzabile la proposta sopra citata, per i motivi ampiamente illustrati nella relazione allegata alla presente (All. A), che rendono VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. il soggetto maggiormente adeguato alla gestione del servizio;

Ritenuto che il comune è chiamato a:

- ✓ deliberare l'affidamento in house, così come richiesto dall'art. 17, comma 2, D. Lgs. n. 201/2022, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un efficiente gestione del servizio;
- ✓ allegare alla deliberazione di affidamento un piano economico – finanziario di affidamento (PEFA), asseverato, e che contenga - per l'intero periodo di affidamento - una proiezione dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché l'assetto economico della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

Atteso che:

- la proposta tecnico-economica del servizio presentata da VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L., in cui, a margine della complessiva e generale descrizione della configurazione societaria e del modello di governance adottato, sono precisate le caratteristiche tecniche relative al servizio di igiene urbana con la corrispondente valutazione economica delle prestazioni, sulla base di un orizzonte temporale di affidamento del servizio di 15 anni a decorrere dal 1/1/2026 al 31/12/2040;
- il perimetro dei servizi offerti risulta il medesimo di quello attualmente in essere, se non maggiormente esteso, così come evidenziato nelle relazioni di cui agli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022 per legittimare l'affidamento del servizio;
- l'area di operatività di VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. coincide con il territorio dei comuni appartenenti alla Comunità Montana di Valle Camonica, determinando i presupposti per assicurare l'efficientamento della gestione ed il conseguimento di economie di scala in conformità al principio sancito dal richiamato art. 200, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 volto a *“superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti”*, tale da consentire di *“conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative”*, oggi confermato dall'art. 5 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;
- le valutazioni effettuate dal Responsabile dell'Area Finanziaria su mandato della Giunta comunale con deliberazione n. 128 del 12.12.2025 ed effettuate in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022, hanno dimostrato l'efficienza economica e qualitativa che il modello in house providing permette di perseguire rispetto alle possibili alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. ha proposto un modello organizzativo e gestionale idoneo a soddisfare i bisogni e le necessità dell'Ente affidante, dettagliato nella documentazione allegata alla presente relazione e di cui di seguito:
 - ✓ PEFA redatto secondo il modello ARERA;
 - ✓ Relazione al PEFA;

- ✓ Asseverazione;
- ✓ Statuto Sociale di VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.;
- ✓ Schema di contratto di servizio ed allegati;
- ✓ Schema di Disciplinare tecnico ed allegati;

Verificato come da documentazione assunta agli atti ed allegata alla presente deliberazione, la struttura societaria di VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. soddisfa tutte le condizioni poste dalla normativa vigente sia nazionale che comunitaria in quanto:

- il capitale sociale è interamente pubblico;
- l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
- il controllo analogo è garantito da disposizioni statutarie per le quali nell'ambito delle principali decisioni societarie in sede di assemblea in funzione di controllo sono rappresentate paritariamente tutte le amministrazioni aggiudicatrici mediante l'espressione del voto "per teste";
- la Società realizza oltre l'80% della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 201/2022 recante "Tutele sociali" a mente del quale *"i bandi di gara, gli avvisi o la Deliberazione di cui all'art. 17 comma 2, assicurano nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici"*;

Richiamati i contenuti delle allegate relazioni, redatte ai sensi degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 23/12/2022, n. 201 ed art. 7 del D. Lgs. 31/3/2023, n. 36, relativamente alla dimostrazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, nella declinazione data dal D. Lgs. 175/2016 e dal D. Lgs. 201/2022, per l'affidamento diretto, secondo la formula dell'in house providing, del servizio di igiene urbana in favore della società VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.;

Valutate positivamente nel loro complesso e nell'ottica globale risultante dalle richiamate relazioni, la congruità delle condizioni economiche riferite all'esecuzione dei servizi in argomento rispetto ai costi medi, ai positivi risultati raggiunti dalla società VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. in termini di raccolta differenziata, adempimenti qualitativi rispetto al servizio di gestione rifiuti urbani derivanti dallo SCHEMA I ai sensi della Delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF, tutela ambientale e sensibilizzazione sui temi delicati e attuali quali il riuso, il riciclo e l'economia circolare;

Verificato che dalla documentazione fornita dalla società dimostra la non sussistenza di interventi finanziari a favore della stessa riconducibili ad "aiuti di Stato": ed in particolare, il corrispettivo per il servizio di igiene urbana in favore di VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. non costituisce aiuto di Stato, costituendo la contropartita delle prestazioni che saranno effettuate dalla società per assolvere agli obblighi di servizio pubblico regolamentati nel contratto di servizio e quantificabili con un canone idoneo a coprire i costi del servizio pubblico, oltre ad assicurare alla società un margine di utile in linea con le normali condizioni di mercato, con ciò confermandosi la *"compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto di procedere con l'approvazione:

- della relazione redatta ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs 201/2022 e relativi allegati, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- dello schema di contratto di servizio, anch'esso allegato, con annesso disciplinare tecnico;
- del piano economico finanziario (PEFA) asseverato;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare gli artt. 198 e 200;
- la L.R. Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 201/2022;
- lo Statuto comunale;

Rilevata la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. e del citato Testo Unico n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL – D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i. – Verbale n. 18 in data 19/12/2025;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 5.1 e 6.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **Di approvare** la relazione redatta ai sensi degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e Art. 7 del D. Lgs. 31/3/2023, n. 36, e relativi allegati in cui viene dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house providing del servizio di gestione dei rifiuti, nonché il Piano Economico Finanziario di Affidamento asseverato;

2. **Di approvare** relativamente all'organizzazione del servizio di igiene urbana, l'adesione al modello proposto dalla società in house VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. come da documentazione richiamata in premessa ed allegata alla presente deliberazione;

3. **Di affidare** conseguentemente, la gestione dei servizi di igiene urbana a VALLE CAMONICA S.R.L. secondo la modalità dell'in house providing, la cui durata è stabilita per un periodo di quindici anni intercorrenti dal 01/01/2026 al 31/12/2040, alle condizioni tecnico-organizzative, operative ed economiche risultanti dall'allegato schema del contratto di servizio, schema di disciplinare tecnico e relativi allegati recante le specifiche tecnico-operative di erogazione del servizio oggetto di affidamento oltre che dal PEFA di affidamento;

4. **Di disporre** che la presente deliberazione, sia pubblicata ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 201/2022 sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa all'ANAC, unitamente alle relazioni sottese all'affidamento del servizio redatta in conformità con le disposizioni introdotte dagli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022, al contratto di servizio ed i relativi allegati, per la pubblicazione prevista

dall'art. 31, comma 2, del D. Lgs. 201/2022, integrandosi in tal modo anche la procedura di consultazione prevista dall'artt. 5 del D. Lgs. 175/2016;

5. **Di subordinare** infine, la stipula del contratto di servizio, in conformità con quanto disposto dall'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 201/2022, al decorso di *“sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC”*;

6. **Di dare mandato** alla Sindaca, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e agli Uffici comunali, ognuno per la propria competenza, di assumere ogni adempimento o atto conseguente e necessario al fine di formalizzare e rendere operativi quanto deliberato

Infine, il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 5 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente delibera.

Capo di Ponte, lì 23/12/2025

Il Responsabile del Servizio
F.toScelli Paolo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 6 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente delibera.

Capo di Ponte, lì 23/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.toDR. PAOLO SCELLI

Letto, confermato e sottoscritto,

LA SINDACA
F.TOBBOTTANELLI IDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PAOLO SCELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267 e 32, 1° comma L. 69/2009)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.capodiponte.bs.it), ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Capo di Ponte, lì 04/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PAOLO SCELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4, dlgs 267/2020)
- diverrà esecutiva il 02/03/2026 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, dlgs. 267/2000).

Capo di Ponte, lì 04/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PAOLO SCELLI